

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 04/02/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 10/09/2015 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.266,64, oltre spese di assistenza professionale pari ad € 300,00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'inapplicabilità al caso di specie dei principi stabiliti nella nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia (non potendosi ledere il legittimo affidamento riposto dagli intermediari nella consolidata interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB), evidenziando che, anche ove si volesse diversamente opinare, non sarebbe comunque dovuto alcun rimborso delle commissioni rete esterna, trattandosi di costi non determinati unilateralmente dal finanziatore, fatturati peraltro da un terzo (l'intermediario del credito intervenuto).

Eccepisce, inoltre, la natura *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione e precisa di avere già provveduto al rimborso delle voci *recurring* (commissioni di gestione), conformemente alle previsioni contrattuali.



Si oppone, infine, alla richiesta di liquidazione delle spese di assistenza professionale e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 02/12/2020, parte ricorrente insiste nelle proprie domande.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente. Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non



vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:

- le commissioni di attivazione (lett. C del prospetto finanziario), le commissioni di istruttoria (lett. E) e le commissioni dell'intermediario del credito (direttamente incassate dalla resistente, tenuta quindi alla retrocessione *pro quota*, salva la successiva definizione dei propri rapporti con l'effettivo percettore) hanno natura *up front*, in quanto relative ad attività prodromiche alla stipula del contratto;
- le commissioni di gestione (lett. D) e le spese di incasso rate (lett. G) hanno natura palesemente *recurring*, essendo riferite alla fase di esecuzione del rapporto.

Ciò premesso, applicando il criterio *pro rata temporis* ai fini del rimborso delle commissioni *recurring* e il criterio della curva degli interessi agli oneri di natura *up front*, la ricorrente, tenuto conto dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 1.236,04, stornati in conteggio estintivo), avrà diritto alla somma di € 1.168,64, per come dettagliata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni di attivazione				1.373,64 €	Up front	526,10 €		526,10 €
Commissioni finanziatore				1.896,84 €	Recurring	1.138,10 €	1.236,04 €	-97,94 €
Commissioni di istruttoria				450,00 €	Up front	172,35 €		172,35 €
Commissioni intermediario del credito				1.098,00 €	Up front	420,53 €		420,53 €
Spese varie				246,00 €	Recurring	147,60 €		147,60 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.168,64 €

Il ricorso può essere accolto, quindi, nei limiti sopra specificati, dovendosi invece respingere, in linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione del carattere seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.168,64.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI